

Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale "G. Ungaretti"

Via Campanello, VII traversa, snc, - 81030 TEVEROLA (CE) - Tel. 081.8118197 EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it SITO WEB: www.icteverola.edu.it

Circolare n. 49/a.s. 2024/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -TEVEROLA

Prot. 0011623 del 28/10/2024

VII-4 (Uscita)

A tutto il personale docente e ATA della scuola interessato

Al Direttore S.G.A.

Al sito web www.icteverola.edu.it

OGGETTO: *Motivare richiesta per permessi per motivi personali.*

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l'**ordinanza 13/05/2024, n. 12991**, si è espressa in merito alla mancata concessione, da parte di un dirigente scolastico, di un permesso per motivi personali.

La Suprema Corte ha confermato la legittimità della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso.

L'articolo 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, prevede infatti che "il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione".

Per la Corte, il motivo deve essere inoltre "idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]".

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Adele CAPUTO (Firma elettronica)





